



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 luglio 2009 (06.07)
(OR.en)**

**11134/09
ADD 1 REV 2**

**Fascicolo interistituzionale :
2007/0280 (COD)**

**CODEC 862
MAP 6
MI 249
COMPET 324
IND 75
COSDP 586
POLARM 15
PESC 839**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del : Segretariato generale del Consiglio
al : COREPER/CONSIGLIO

n. prop. Comm.: 16488/07 MAP 24 MI 343 COMPET 433 IND 133 COSDP 1076 POLARM 15
PESC 1542 CODEC 1454

Oggetto : Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione di taluni appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza [**prima lettura**]
- Adozione dell'atto legislativo (AL + D)
Dichiarazioni

Dichiarazione del Portogallo

Il Portogallo deplora vivamente che ci si sia lasciati sfuggire quest'occasione per instaurare condizioni di concorrenza equa sui mercati dei prodotti destinati alla difesa, con pari opportunità per le PMI europee, soprattutto perché non si sono considerate le misure necessarie per una graduale apertura delle catene di approvvigionamento dei committenti principali.

Il Portogallo esorta quindi la Commissione a presentare proposte legislative, qualora dalla valutazione prevista all'articolo 73 della direttiva risultasse che l'applicazione della direttiva non ha consentito di realizzare il mercato interno delle catene di approvvigionamento, in cui le PMI sono più attive, e lo sviluppo di un mercato europeo della difesa fondato su una base industriale e tecnologica di difesa europea sostenibile.

Dichiarazione dei Paesi Bassi

I Paesi Bassi accolgono con favore l'adozione della direttiva relativa agli appalti nei settori della difesa e della sicurezza. La direttiva mira a contribuire ad una maggiore trasparenza e competitività nel mercato europeo della difesa e della sicurezza a livello di contraenti principali che concorrono all'aggiudicazione di appalti pubblici. La direttiva è adattata alle caratteristiche specifiche degli appalti nei settori della difesa e della sicurezza.

I Paesi Bassi anettono grande importanza alla tempestiva valutazione del funzionamento della direttiva sulla base dell'articolo 73, vale a dire entro 5 anni dal recepimento della direttiva nella legislazione nazionale. I Paesi Bassi invitano espressamente la Commissione europea a valutare se il mercato interno europeo nei settori della difesa e della sicurezza funzioni sia a livello di contraenti principali che concorrono all'aggiudicazione di appalti pubblici sia a livello di subappaltatori che concorrono all'aggiudicazione di subappalti di contraenti principali per l'esecuzione di un appalto pubblico. Le piccole e medie imprese europee sono attive soprattutto come subappaltatrici. Ai fini dello sviluppo di un autentico mercato europeo della difesa e della sicurezza con un mercato interno ben funzionante, è essenziale un mercato aperto e trasparente a tutti i livelli della catena di produzione per creare una situazione di parità di condizioni che offra le stesse opportunità a tutte le piccole e medie imprese europee che intendono concorrere all'aggiudicazione di contratti di subappalto.

I Paesi Bassi invitano la Commissione europea a proporre misure (normative) efficaci qualora dalla valutazione della direttiva risultasse che non è stato raggiunto, o è stato raggiunto solo in minima parte, l'obiettivo di un mercato interno per le piccole e medie imprese europee attive come subappaltatrici nell'industria europea della difesa e della sicurezza.

Dichiarazione della delegazione austriaca relativa all'articolo 39, paragrafo 1, commi secondo, terzo e quarto

L'Austria ritiene che, conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, commi secondo, terzo e quarto, gli Stati membri debbano precisare, conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del paragrafo 1. Queste ultime possono comprendere anche le condizioni alle quali un candidato o un offerente (operatore economico) può provare che è venuto meno il motivo della condanna. Se un operatore economico dimostra che è venuto meno il motivo di una condanna ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore non ha l'obbligo di escludere il candidato o l'offerente in questione.

Dichiarazioni della Commissione

Articolo 13, lettera d)

Ai fini della presente direttiva per "area delle operazioni" (articolo 13, lettera d)) s'intendono i paesi terzi nei quali è intrapresa un'operazione di difesa o di sicurezza, nonché i paesi terzi della regione geografica circostante.

Articolo 31

L'articolo 31 contiene una disposizione non obbligatoria. Di conseguenza, al fine di promuovere la trasparenza negli appalti pubblici, va inteso come una disposizione che consente agli Stati membri di adeguare i formulari per un uso non obbligatorio.

I documenti trasmessi dagli Stati membri alla Commissione in ottemperanza agli obblighi della presente direttiva sono trattati, se del caso, conformemente alle norme della Commissione in materia di sicurezza di cui alla decisione 2001/844/CE. Le richieste di accesso del pubblico a tali documenti sono trattate dalla Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 9 del regolamento CE n. 1049/2001.

Dichiarazione della delegazione polacca

La Polonia è favorevole all'adozione di una normativa comunitaria riguardante questioni in materia di aggiudicazione di appalti pubblici nei settori della sicurezza e della difesa, volta a migliorare la competitività del mercato europeo dei materiali per la difesa, creando nel contempo una situazione di parità di condizioni che conduca ad una maggiore competitività delle industrie nazionali della difesa.

Rileviamo che l'adozione di una siffatta direttiva concernente gli aspetti sopra menzionati dovrebbe essere preceduta da un'analisi approfondita della sua valutazione d'impatto con particolare riguardo alle sue ripercussioni su competitività, sicurezza dell'approvvigionamento, partecipazione delle piccole e delle medie imprese, mercato del lavoro e distribuzione geografica della produzione dei materiali per la difesa tra gli Stati membri dell'Unione europea. La questione è diventata tanto più importante in considerazione della crisi economica e finanziaria subentrata nell'ultima fase dei lavori legislativi sulla direttiva, che riguarda il settore della difesa in maniera particolare.

Secondo la Polonia c'è il rischio che l'adozione della direttiva nella sua formulazione attuale possa aggravare le differenze esistenti tra le industrie nazionali della difesa, con conseguenze sfavorevoli quali: fallimento di imprese del settore della difesa, aumento del tasso di disoccupazione e, nella peggiore delle ipotesi, un declino del settore della difesa a livello nazionale.

La Polonia ritiene che le proposte volte a limitare le possibili conseguenze dei suddetti fenomeni non siano state affrontate con sufficiente attenzione durante i lavori legislativi sulla direttiva.

La direttiva non dovrebbe limitare le norme nazionali in materia di accordi di compensazione.

Pertanto, la Polonia desidera esprimere il parere che la proposta attuale non porterebbe alla creazione di una situazione di parità di condizioni e di maggiore efficacia delle industrie nazionali della difesa e neppure ad una maggiore competitività del mercato europeo della difesa.
